

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

6^a Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

***483^a seduta: martedì 2 maggio 2017, ore 16**

484^a seduta: mercoledì 3 maggio 2017, ore 15,30

485^a seduta: giovedì 4 maggio 2017, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che

modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Osservazioni della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 850 definitivo)

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Osservazioni della 2^a, della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 851 definitivo)

3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE

(Osservazioni della 2^a, della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 852 definitivo)

4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

(Osservazioni della 2^a, della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 853 definitivo)

5. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Osservazioni della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 854 definitivo)

6. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

(Osservazioni della 2^a, della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 856 definitivo)

- *Relatore alla Commissione* Mauro Maria MARINO

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - *Relatore alla Commissione* Mauro Maria MARINO

(Osservazioni della 3^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2014) 43 definitivo)

2. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società - *Relatrice alla Commissione* GUERRA

(Osservazioni della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 683 definitivo)

3. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società - *Relatrice alla Commissione* GUERRA

(Osservazioni della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 685 definitivo)

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

Rapporto "Italia - Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali", predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto "Amministrazione fiscale italiana", predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - *Relatrice alla Commissione* GUERRA

(n. 850)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MIRABELLI ed altri. - Disposizioni in materia di riordino dei giochi - *Relatore alla Commissione* MIRABELLI

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 4^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a, della 9^a, della 10^a, della 12^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2000)

2. Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento - *Relatore alla Commissione* MOSCARDELLI

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a e della 12^a Commissione)

(2236)

3. Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione - *Relatore alla Commissione* FORNARO

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2263)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

(Pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione)

(2490)

2. Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 14^a Commissione)

- *Relatore alla Commissione* MOLINARI

(2631)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

(Pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(1473)

2. ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai

prodotti di prima necessità per l'infanzia

(Pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(22)

3. ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a e della 14^a Commissione)

(25)

4. ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

(Pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(33)

5. Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(Pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(153)

6. Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a e della 12^a Commissione)

(167)

7. DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità

(Pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(341)

8. BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità

(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(569)

9. Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia

(Pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(773)

10. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a e della 10^a Commissione)

(924)

11. Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(Pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(1161)

12. D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(1198)

13. SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a, della 10^a, della 11^a, della 12^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2066)

- Relatore alla Commissione MOSCARDELLI

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(331)

2. SCILIPOTI ISGRO'. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 14^a Commissione)

(635)

3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a e della 14^a Commissione)
(717)

4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a e della 14^a Commissione)
(789)

5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a e della 14^a Commissione)
(820)

6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a e della 14^a Commissione)
(906)

7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 14^a Commissione)
(1085)

8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a e della 14^a Commissione)
(1204)

9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 14^a Commissione)
(1228)

- *Relatore alla Commissione* Mauro Maria MARINO

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra

(Pareri della 1^a, della 4^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(212)

2. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra

(Pareri della 1^a, della 4^a, della 5^a e della 12^a Commissione)

(220)

3. MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra

(Pareri della 1^a, della 4^a, della 5^a e della 11^a Commissione)

(1542)

4. Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra

(Pareri della 1^a, della 4^a, della 5^a e della 12^a Commissione)

(1742)

- Relatore alla Commissione GIACOBBE

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

VACCIANO, BIGNAMI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, PEPE, CASALETTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

con la sentenza n. 14894 del 22 luglio 2016, il giudice della II sezione civile del Tribunale di Roma ha riconosciuto che l'amministrazione statale non ha integralmente corrisposto le somme relative al contributo che legittimamente spettano, o dovrebbero spettare, alle città che ospitano o confinano con una centrale nucleare in via di dismissione e impianti del ciclo di combustibile nucleare;

nello specifico, ad intentare causa nel 2011 furono solo i Comuni di Ispra (Varese), Rotondella (Matera), Saluggia (Vicenza), Caorso (Piacenza), Trino (Vicenza), Piacenza, Minturno (Latina) e Sessa Aurunca (Caserta), ed è evidente che le città nominate sono solo una parte dei Comuni vittime di questa decurtazione che, secondo il Tribunale di Roma, è indebita. Il Comune di Latina, nonostante ospiti sul proprio territorio un'ex centrale nucleare, è rimasto escluso da questo procedimento giudiziario poiché le due amministrazioni che hanno preceduto quella attuale, a tempo debito, non hanno provveduto ad inserire la città pontina tra le parti della causa poi vinta lo scorso luglio dai Comuni menzionati;

considerato che:

il magistrato ha condannato in primo grado la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Cipe ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in solido della somma complessiva di circa 100 milioni di euro relativa alla parte di contributi non versati ma previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, il quale stabilisce misure di compensazione territoriale per quei siti che ospitano centrali nucleari e affini. La causa era scaturita da un'interpretazione della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'articolo 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che ha comportato il taglio del 70 per cento dei fondi destinati ai Comuni interessati dal decreto-legge n. 314 del 2003;

le misure compensative sono regolate dall'art. 4 citato, il quale al comma 1-*bis* indica che una delle componenti della tariffa elettrica (A2) corrisponde al contributo che viene assegnato "annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto". Il presente alinea è stato introdotto, insieme all'attuale comma 1, da modifiche apportate dal legislatore con il comma 560 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e con l'art. 7-*ter* del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, modifiche successive alla legge n. 311 del 2004 con la quale è stata introdotta la decurtazione (mai espressamente citata) del 70 per cento della portata finanziaria

totale della voce A2 destinata agli enti locali a compensazione dei disagi ambientali derivanti dalla servitù nucleare. È evidente che nel comma 1-*bis* dell'art. 4 non lascia intendere alcuna corresponsione parziale della voce A2 della tariffa elettrica;

è a conoscenza degli interroganti che la sentenza sembra essere ormai passata in giudicato e che l'appello tempestivo nel frattempo proposto dall'Avvocatura dello Stato risulterebbe inammissibile, stante la mancanza di elementi essenziali per la validità dell'azione;

considerato inoltre che al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 si legge "Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi", frase che, a parere degli interroganti, apre ad una necessaria riflessione. Alla luce della decurtazione del 70 per cento della compensazione territoriale e visti i ritardi con cui negli anni è stato portato avanti lo smantellamento degli impianti nucleari soggetti a *decommissioning*, tale disposto, seppure pensato sulla base di un'auspicata contemporaneità tra minori somme da destinare a compensazione territoriale a fronte dell'avanzamento dell'azione di dismissione, pone i Comuni ospitanti ex centrali nucleari o impianti del ciclo di combustibile nucleare in una posizione di svantaggio economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che l'appello giudiziario presentato dall'Avvocatura contenga elementi di grave criticità che ne pregiudicano (o possono pregiudicarne) la stessa ammissibilità;

quali disposizioni abbia adottato, o intenda adottare, per far fronte al rilevante debito scaturente dalla sentenza citata, ritenuto che la sentenza del giudice civile in primo grado è immediatamente esecutiva;

se non ritenga opportuno aprire un confronto con le amministrazioni diverse da quelle partecipanti al contenzioso originario, poiché appare inutile avviare un nuovo contenzioso pur a fronte di un chiaro disposto giurisdizionale;

se ritenga utile avviare un confronto con gli enti locali aventi diritto alle utilità economiche, definendo anche con provvedimenti aventi forza di legge, modalità e termini del pagamento del contributo, arretrato e futuro, al fine di consentire l'utilizzo effettivo delle risorse per le finalità ambientali previste dalla norma.

(3-03341)

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, MARTELLI, GIROTTO- Al Ministro dell'economia e delle finanze.-

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il *quantitative easing* (QE), ossia l'operazione di acquisto di titoli di Stato e di altro tipo da parte delle banche per immettere nuovo denaro nell'economia europea, è stato avviato nell'aprile 2015 con 60 miliardi di euro al mese per tutta l'area euro. Il procedimento prende le mosse dall'attribuzione della funzione monetaria alla BCE (Banca centrale europea) dall'art. 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale attribuisce alla stessa "il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione";

dalla relazione al bilancio 2015 della BCE sulle operazioni di politica monetaria risulta che:

"Le operazioni convenzionali di politica monetaria sono attuate a livello decentrato dalle BCN [banche centrali nazionali] dell'eurosistema e di conseguenza non hanno alcun impatto diretto sul bilancio della BCE". Pertanto, la creazione di valori monetari del QE, dovrebbe riflettersi solo nei bilanci 2015 delle banche centrali dell'area euro e dunque, per quanto di competenza, in quello della Banca d'Italia;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

a fine anno 2015, valori monetari creati dall'aprile 2015 e a disposizione della Banca d'Italia dovrebbero essere stati calcolati per ogni Stato appartenente all'area euro in base alle quote di partecipazione di ciascuna banca centrale al capitale della BCE;

nel 2015, la quota della Banca d'Italia è stata del 12,31 per cento e determinata in base a parametri legati al PIL e alla popolazione di ciascun Paese; si tratterebbe di circa 66,74 miliardi di euro;

il potere esclusivo di emettere moneta determina un incremento delle attività, perché, a fronte dei valori creati ed impiegati soprattutto in titoli pubblici, non vi sono nel passivo debiti reali corrispondenti;

nel maggio 2016 la Banca d'Italia, ha pubblicato la relazione annuale al bilancio del 2015, dalla quale sembrerebbe che la funzione di rilevare tali "debiti fittizi" venga svolta da due voci: "banconote in circolazione" e "Passività v/l'eurosistema". Il conto "banconote in circolazione" riporta un importo di 174,324 miliardi di euro, ma di fatto non presenterebbe un aumento di banconote in circolazione, come sembra suggerire l'incremento di 9,797 miliardi di euro rispetto al 2014. Nell'attivo di bilancio vi è la posta rettificativa "crediti netti derivanti da allocazione di banconote intra Eurosistema" di 32,296 miliardi di euro, per cui il valore delle banconote effettivamente messe in circolazione nel 2015 è dato dalla differenza di 174,324 con 32,296 cioè 142,028 miliardi di euro. Con un calcolo analogo il valore delle banconote in circolazione nel 2014 (164.527 meno 22.368) è di 142,159 miliardi di euro;

inoltre, il QE avrebbe dovuto portare ad un aumento delle banconote in circolazione; dalle scritture contabili, invece, sembrerebbe esserci stata una diminuzione di circa 131 milioni. Questo vuol dire che i 66,47 miliardi di euro dovrebbero essere riportati, come per le "banconote in circolazione", tra le variazioni del passivo nell'altro conto "passività v/l'eurosistema", unico conto che insieme a "banconote in circolazione" ha valori consistenti, ma ad ogni modo valori ben lontani dai 66,24 miliardi del QE;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

da una valutazione degli altri conti del passivo compresi il capitale, le riserve e le rivalutazioni (pari a circa 8,9 miliardi di euro) sembrerebbe che non sia stata utilizzata tutta la potenzialità del QE;

risulterebbero poco trasparenti gli effetti della politica monetaria sul bilancio della Banca d'Italia anche in relazione alla natura delle due voci citate;

ad avviso degli interroganti, il bilancio della Banca d'Italia, tacendo sulla natura di debiti fittizi delle due voci, violerebbe le norme sulla trasparenza e non sarebbe opportuno che la stessa, nelle relazioni successive, indichi, nel commento alle voci del bilancio del 2016, la natura di debiti fittizi di tali conti o se vi siano altri conti che esplicano la funzione indicata per i due conti;

si ritiene quindi che la Banca d'Italia abbia posto in essere una politica monetaria non

rispondente alle finalità espansive del QE,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'effettivo importo del QE e se ritenga che la Banca d'Italia abbia utilizzato tutto il potenziale del QE stesso;

se non ritenga che gli effetti dell'operazione posta in essere violino le norme in materia di falso in bilancio;

nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza della Banca d'Italia, quale sia la valutazione in merito alla coerenza della condotta dell'istituto bancario centrale, rispetto alle finalità espansive del *quantitative easing*.

(3-03588)

VACCIANO, DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, MOLINARI, PEPE, CASALETTO- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", contiene una serie di operazioni di finanza pubblica, che tendono a favorire il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nella convinzione che ciò possa migliorarne l'attività di riscossione;

in particolare, il capo I del decreto è dedicato a interventi in materia di riscossione, che prevedono la soppressione di Equitalia e l'istituzione di un nuovo ente di riscossione: le società del gruppo Equitalia saranno sciolte dal 1° luglio 2017 e cancellate dal registro delle imprese, senza che vi sia alcuna procedura di liquidazione;

l'attività di riscossione sarà svolta dall'Agenzia delle entrate-riscossione: il nuovo ente pubblico economico, che subentra ad Equitalia sarà sottoposto all'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà controllato dall'Agenzia delle entrate;

considerato che:

il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha introdotto la "definizione agevolata", ovvero la possibilità per i cittadini di pagare l'importo residuo delle somme inizialmente richieste, senza corrispondere sanzioni o interessi di mora;

purtroppo, contemporaneamente all'introduzione della "definizione agevolata", in vista della imminente liquidazione di Equitalia, gli sportelli al pubblico sono stati sensibilmente ridotti, così da provocare in vari centri di tutto il territorio enormi disagi per gli utenti, lunghe code e ore di attesa;

il disservizio ha il sapore della vessazione nei confronti di cittadini che vogliono regolarizzare le loro posizioni e si trovano nella oggettiva impossibilità di farlo in tempi e modi congrui,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

come intenda agire al fine di risolvere celermente gli scoraggianti disagi, cui sono sottoposti i

cittadini che abbiano necessità di fruire dei servizi dell'ente di riscossione.

(3-03605, già 4-07209)

FASIOLO- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

numerosi medici di medicina generale (MMG) operanti in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale per un pubblico servizio nelle rispettive regioni italiane di domicilio, si sarebbero visti recapitare dalle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate ingiunzioni di pagamento per l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP, relativa all'assunzione dei "collaboratori di studio";

l'accordo collettivo nazionale stabilisce che le Regioni stipulino accordi regionali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale, in funzione delle necessità specifiche del sistema sanitario regionale, al fine di porre in essere "obiettivi di salute della popolazione" attraverso modelli organizzativi concordati (artt. 4-5)". Il comma 4 dell'art 4 dell'accordo collettivo così recita: "Il livello di negoziazione regionale, Accordo integrativo regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio sanitario regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale";

è dunque evidente come l'assunzione del collaboratore di studio da parte di un elevato numero di MMG sia dettata esclusivamente in funzione di accordi regionali e sia funzionale ad offrire ai cittadini un servizio pubblico migliore e non determini quel *quid pluris* fonte di aumento del reddito, essenziale ai fini dell'attribuzione dell'imposta IRAP;

richiamata la risposta all'atto di sindacato ispettivo presentata dall'interrogante, 3-01158, svolta nella seduta n. 299 del 4 agosto 2014, nella quale il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti nelle considerazioni finali sosteneva che: " L'Agenzia ritiene opportuno ribadire che le predette indicazioni contenute nei documenti di prassi devono intendersi di carattere generale e, pertanto, per stabilire l'esclusione o no dall'IRAP è necessaria una valutazione caso per caso, in quanto l'individuazione di specifici parametri qualitativi e quantitativi per definire un'autonoma organizzazione possono essere fissati solo con un intervento normativo e non in via amministrativa. (...) Ed ancora: "(...) In sede di esercizio della delega, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, potrà essere valutata l'opportunità di definire una nozione di autonoma organizzazione che risolva anche le questioni concernenti l'applicazione dell'IRAP ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che si avvalgono di un collaboratore";

considerato che successivamente alla citata risposta in commissione sono state emesse numerose sentenze, ultima la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 7291/16, a Camere riunite, che vedono l'Agenzia delle entrate soccombente, in quanto l'IRAP non è dovuta dai medici di medicina generale in convenzione con il Servizio sanitario nazionale per le ragioni citate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda o meno dare disposizioni alle Agenzie delle entrate di ogni regione, affinché queste adeguino la propria attività accertativa agli indirizzi giurisprudenziali;

se non ritenga opportuno intervenire con specifica disposizione volta a garantire i

contribuenti rispetto alle richieste delle agenzie.

(3-03666)